

LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE IN CASO DI SCHIANTO DI ALBERO ¹

A cura di Fausto Nasi, dottore agronomo
fausto.nasi@studioagron.it

1. La responsabilità civile e il risarcimento del danno

Più spesso di quanto si possa immaginare si verificano schianti di alberi in ambito urbano che causano danni a persone e/o cose: in questo caso, esiste qualcuno che deve rispondere del danno?

A chi può essere richiesto il risarcimento del danno patito (**Fig. 1**)?

Il nostro ordinamento giuridico prevede che qualsiasi **pregiudizio** che un soggetto può provocare ad un altro, con un'azione od un'omissione, costituisce un danno e, nei casi previsti, chi ha subito il danno ha diritto ad ottenere il relativo **risarcimento**.

La norma fondamentale in tema di responsabilità civile da fatto illecito e risarcimento del danno è l'art. 2043 cod. civ. che recita:

Art. 2043. - Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

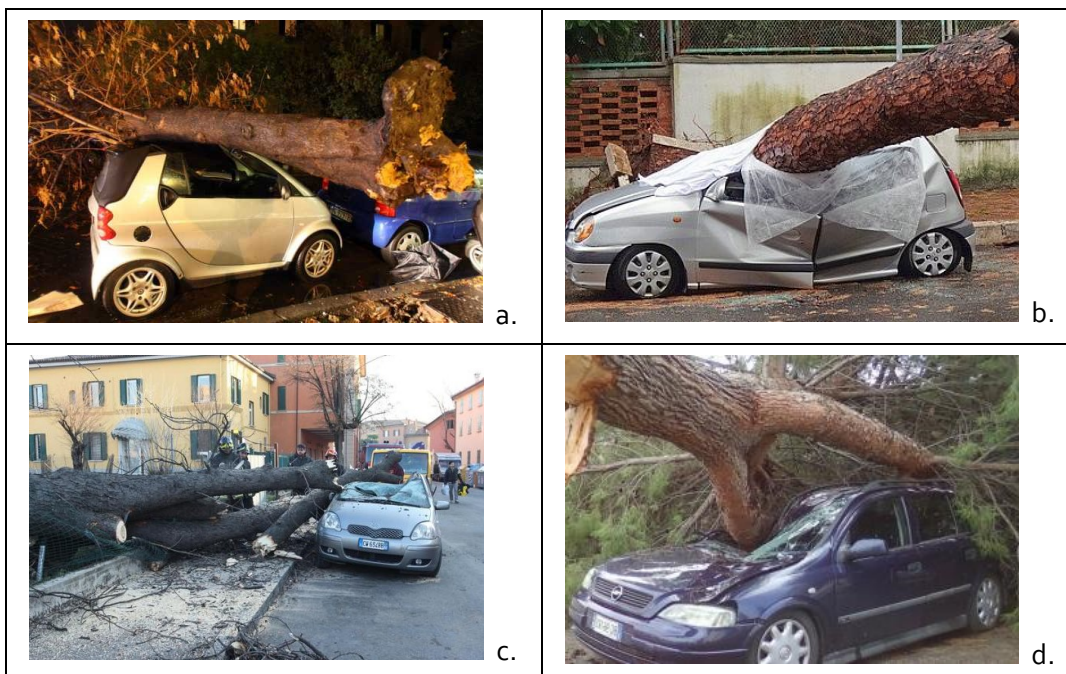


Fig. 1 - Schianti di alberi che, per fortuna, hanno causato solo danni materiali ad autovetture.

¹ Da: Fausto Nasi, 2013, "L'albero, il diritto e la sua tutela", La Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, Roccafranca.

La premessa per un risarcimento del danno, quindi, è che ci sia un fatto doloso (quando l'autore ha previsto o programmato l'evento) o colposo (quando l'autore non ha previsto o programmato l'evento, che è il caso prevalente); nel secondo caso, quindi, l'evento non è stato determinato intenzionalmente dall'attore, ma si è verificato per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Altro elemento necessario per ottenere il risarcimento è il **nesso di causalità** tra l'autore e il danno che si è verificato, ossia il danno deve essere stato cagionato dal soggetto dal quale si pretende di essere risarciti, ovvero la sua condotta deve essere stata causa dell'evento pregiudizievole.

L'autore del danno può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica privata o pubblica e ci può essere, per altro, un concorso di responsabilità di più soggetti.

Va inoltre specificato che ci può essere una **responsabilità solidale** di più persone e in questo caso ogni singolo soggetto risponde per l'intero nei confronti del danneggiato (art. 2055 cod. civ.); infine il **comportamento colposo del danneggiato** diminuisce l'obbligo al risarcimento (art. 1227 cod. civ.).

I danni provocati da un fatto illecito, il cui autore sarà tenuto a risarcire, possono essere sia patrimoniali che non patrimoniali.

Il **danno patrimoniale** in senso stretto comprende il lucro cessante, cioè quanto la vittima avrebbe potuto conseguire se non avesse subito la lesione, e il danno emergente, cioè quanto la vittima ha perso o ha dovuto spendere (es. il danno all'automobile o le spese mediche sostenute).

Il **danno non patrimoniale**, invece, corrisponde al cosiddetto danno morale (il dolore, la sofferenza fisica o psichica); è previsto dall'art. 2059 cod. civ. e viene risarcito solo se la legge lo prevede espressamente, cioè nell'ipotesi in cui l'autore del danno ha commesso un fatto-reato (art. 185 codice penale).

Infine la giurisprudenza, confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986, ha riconosciuto l'autonoma risarcibilità di una ulteriore voce di danno: il così detto **danno biologico** (inteso come danno all'integrità psico-fisica di una persona).

La sentenza delle Corte di Cassazione n. 8828 del 31.05.2003, dopo numerose sentenze di merito sul punto, ha riconosciuto, in caso di morte di un congiunto, la risarcibilità anche del cosiddetto **danno esistenziale** inteso come la *"lesione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione"*; secondo la Suprema Corte tale danno consiste *"nell'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute (danno biologico in senso stretto) sia dall'interesse all'integrità morale (danno morale soggettivo) e concernendo valori della persona costituzionalmente garantiti deve trovare riparazione mediante indennizzo"*.

Trovandoci nell'ambito della **responsabilità extracontrattuale**, l'eventuale danneggiato, per ottenere il risarcimento, deve provare - oltre al danno e al nesso causale - anche che la condotta tenuta da colui che ritiene responsabile sia stata colposa o, peggio, dolosa; va infine ricordato che la prescrizione del fatto, ai sensi dell'art. 2947 cod. civ. è di 5 anni.

La responsabilità extracontrattuale, basata sul principio del *neminem laedere*, può concorrere anche con una **responsabilità contrattuale per inadempimento**: in tal caso sarà

colui che è ritenuto responsabile a dimostrare di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile; il responsabile risponderà però solo per il danno prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione. La prescrizione in questo caso è quella ordinaria: 10 anni.

2. Responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva

Il principio "*nessuna responsabilità senza colpa*" è rimasto indiscusso fino alla fine del 1800, mentre alcune delle legislazioni moderne hanno condiviso l'esigenza di prevedere delle ipotesi di "**responsabilità oggettiva**" al fine di rafforzare la tutela degli interessi dei singoli, affinché le situazioni di danno trovassero ristoro al di là dell'imputabilità.

A fronte di questa esigenza, dovuta alla crescente pericolosità della vita moderna, viene quindi prevista la distribuzione del rischio su chi trae vantaggio dall'attività potenzialmente pericolosa e può permettersi di sostenere il rischio e i costi di un eventuale risarcimento.

Il Codice Civile del 1942 ha adottato un sistema intermedio, che si può definire della **colpa presunta**: il danneggiato deve dimostrare di aver subito un danno, e che questo pregiudizio è stato cagionato dal comportamento (commissivo o omissivo) del soggetto dal quale pretende essere risarcito, ma non deve altresì provare la colpa di quest'ultimo che si presume (a fronte del rapporto tra il soggetto e la cosa stessa); è stato cioè eliminato l'onere probatorio a carico del danneggiato e il presunto responsabile, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare di aver tenuto una condotta incensurabile sotto il profilo della diligenza, prudenza e perizia e che il danno sia derivato da un fatto estraneo alla sua volontà (eccezionale, imprevedibile e che non poteva impedire).

Le ipotesi di **responsabilità aggravata, oggettiva o presunta** (a seconda delle diverse definizioni utilizzate dai commentatori) sono le seguenti:

1. danno cagionato dall'esercizio di attività pericolose (art. 2050 cod. civ.);
2. danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.);
3. danno cagionato da animali (art. 2052 cod. civ.);
4. danno per rovina di edificio (art. 2053 cod. civ.);
5. danno da circolazione di veicoli (art. 2054 cod. civ.).

3. Responsabilità civile per il danno da cose in custodia

Nel caso della responsabilità per il danno causato da cose in custodia, come visto, si deve fare riferimento all'art 2051 del Codice Civile che recita:

Art. 2051. - Danno cagionato da cosa in custodia.

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Questo articolo stabilisce che quando il danno è cagionato da una cosa, il **custode** di essa è obbligato al risarcimento, se non dimostra che il danno è derivato da caso fortuito o da forza maggiore. Sussiste quindi una presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere e il

potere di custodire e vigilare sulla cosa (nel nostro caso un albero), affinché non rechi danni a terzi (**Fig. 2**).

Il **dovere di custodia** consiste nel conservare il potere di controllo sulla cosa (mobile, immobile, solida, liquida, ecc.); ne consegue che, quale che sia la cosa che il soggetto ha in custodia, pericolosa o meno che sia, incombe su questi un dovere di controllo sull' "operato" della cosa stessa.



Fig. 2 – Documentazione fotografica di consulenza tecnica per il GIP per eventuali responsabilità civili e penali del custode di una pianta che ha determinato la morte di un giovane automobilista: a) luogo di ubicazione della pianta sotto sequestro giudiziario; b) ricomposizione della pianta che era stata sezionata dai VVFF per liberare la strada; c) formazione di dischi di legno in varie posizioni per determinare età della pianta, modalità di sviluppo, eventuali problematiche di tipo fitopatologico; d) disco proveniente dalla base del tronco usato per determinare l'età della pianta; e) ceppaia con apparato radicale della pianta oggetto dell'indagine; f) radice in cui sono evidenti alcune problematiche fitopatologiche dovute a cancri radicali.

La giurisprudenza tratta spesso della cosa - nel caso in specie dell'albero in custodia - come se avesse un dinamismo naturale ed autonomo da controllare. Si sostiene che il danno è cagionato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa; per il Giudice spesso è connaturato all'albero il fatto di cadere, l'albero cioè ha un suo dinamismo che si esplica nella caduta (si tratta di uno stereotipo di cui tenere conto).

A volte nella giurisprudenza, ma anche in dottrina, si possono leggere espressioni come: "la cosa si sottrae al controllo dell'uomo e scarica la propria energia in una direzione imprevista": si tratta cioè di una personificazione della cosa.

La **responsabilità del custode**, responsabilità che si presume, non ha origine quindi da una attività dannosa posta in essere mediante l'utilizzo della cosa, ma dal danno che la cosa stessa ha prodotto per non essere stata convenientemente custodita.

La **prova liberatoria** concerne nell'individuare una causa autonoma dell'evento dannoso e quindi non imputabile al possessore della cosa (caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo o dello stesso danneggiato). La dimostrazione della diligenza del custode nel controllare e custodire la cosa risulta insufficiente per liberare il custode stesso dalle proprie responsabilità.

Ma chi è il custode?

4. Il soggetto responsabile: il custode

La giurisprudenza ha individuato la figura del ***custode in colui che ha la padronanza e l'effettiva disponibilità di fatto della cosa, cioè nel soggetto che abbia un potere e un contemporaneo dovere di governo su di essa, tanto da essere in grado di escludere, in modo legittimo, qualsiasi altro soggetto dall'esercizio della custodia.***

Tale concetto è validamente espresso nella sentenza n. 12019 dell'11.11.1991 della Corte di Cassazione Sezioni Unite, sentenza nota come "*L'albero, il pescatore e le sezioni unite*": i giudici dovevano decidere un caso in cui un pescatore era rimasto danneggiato dalla caduta di un ramo di un albero sito in un terreno di proprietà comunale e concesso in locazione ad una associazione di pescatori. Il pescatore dopo aver ottenuto la condanna dell'associazione, aveva deciso di procedere anche contro il Comune, per ottenere il risarcimento da quest'ultimo, sostenendo la responsabilità solidale anche del Comune in quanto proprietario del terreno.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione giungono alla seguente conclusione: la funzione dell'art. 2051 cod. civ. è quella di imputare la responsabilità a chi è nella condizione di controllare i rischi inerenti la cosa stessa; quindi va qualificato come custode il conduttore in quanto detentore qualificato: nel nostro caso quindi l'associazione di pescatori e non il Comune.

5. La prova liberatoria: il caso fortuito

Il **caso fortuito** previsto dall'art. 2051 cod. civ. secondo una costante giurisprudenza va inteso in senso ampio e ricomprende quindi anche la **forza maggiore (art. 45 cod. pen.), il fatto del terzo o la colpa del danneggiato** (art. 1227 cod. civ.); il caso fortuito, quindi, va individuato tra:

- evento naturale o ad esso assimilabile;
- evento indipendente dalla volontà del custode;
- evento che non rientra nella ragionevole prevedibilità, quindi imprevedibile ed eccezionale;
- evento che non si può evitare con le ordinarie cautele, quindi inevitabile.

Le valutazioni sull'inevitabilità e l'imprevedibilità dell'evento devono essere relative al soggetto custode e al luogo in cui si è verificato l'evento.



Fig. 3 – a-b) Evidenti carpofori alla base di tigli; c) vistosa cavità nella zona del colletto di uniglio; d) legno alla base del tronco fortemente cariato; e-f) tigli fortemente degradati da carie del legno. Nel caso di schianto di piante come queste sarebbe alquanto difficile dimostrare che il fatto è dovuto al caso fortuito, e pertanto verrebbe dimostrata la responsabilità del custode.

Nel caso dell'art. 2051 cod. civ., il custode della cosa, per escludere la propria responsabilità, non basta che fornisca la prova generica di una sua mancanza di colpa, di aver cioè tenuto una corretta condotta diligente e prudente, ma deve provare che l'impedimento della normale diligenza che ha determinato l'evento dannoso sia dovuto al caso fortuito (Fig. 3).

La causa ignota, infatti, resta a carico del custode.

6. La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione in caso di schianto di un albero

Sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione la giurisprudenza ha seguito un cammino alquanto discutibile (almeno se la leggiamo dal punto di vista dell'eventuale danneggiato); preoccupata, sembrerebbe a volte, di individuare un ambito dove non applicare il principio di responsabilità presunta per cose in custodia, sancito dall'art. 2051 cod. civ.

In passato, la giurisprudenza ha ritenuto di applicare la responsabilità per cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. solamente nel caso in cui il custode traeva utilità economica dal bene, escludendo quindi spesso dall'applicabilità di detto articolo la Pubblica Amministrazione.

La giurisprudenza più recente, sia di merito che di legittimità, ritiene configurabile una responsabilità della P.A. per omesso o negligente esercizio del potere di vigilanza e di custodia (la responsabilità presunta ex art. 2051 cod. civ.), ponendo però un limite con riguardo ai beni demaniali, sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto dei cittadini: "demanio marittimo, fluviale, lagunare, lacustre, stradale, e autostradale, strade ferrate"; dalla giurisprudenza maggioritaria e più recente non viene infatti applicato l'art. 2051 cod. civ. quando l'estensione di questi beni è tale da rendere praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, volto ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo con danni a terzi; in sintesi si può dire che questi beni demaniali sono quelli caratterizzati da una grossa estensione e dalla libera frequentazione (Fig. 4).

In questi casi il danneggiato può agire ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in base al principio *neminem laedere*, e rimane a suo carico l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 cod. civ. ("*chi vuole far valere un diritto deve provare fatti che costituiscono il fondamento*").

In alcuni casi la giurisprudenza ha riconosciuto una sorta di immunità della P.A., immunità spesso non applicata al privato, proprietario di beni anch'essi di particolare vastità, attuando quindi una sorta di disparità di trattamento non sempre giustificata; resta comunque applicabile l'art. 2051 cod. civ. per i beni demaniali che per la loro limitata estensione territoriale consentono una adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte della Pubblica Amministrazione.

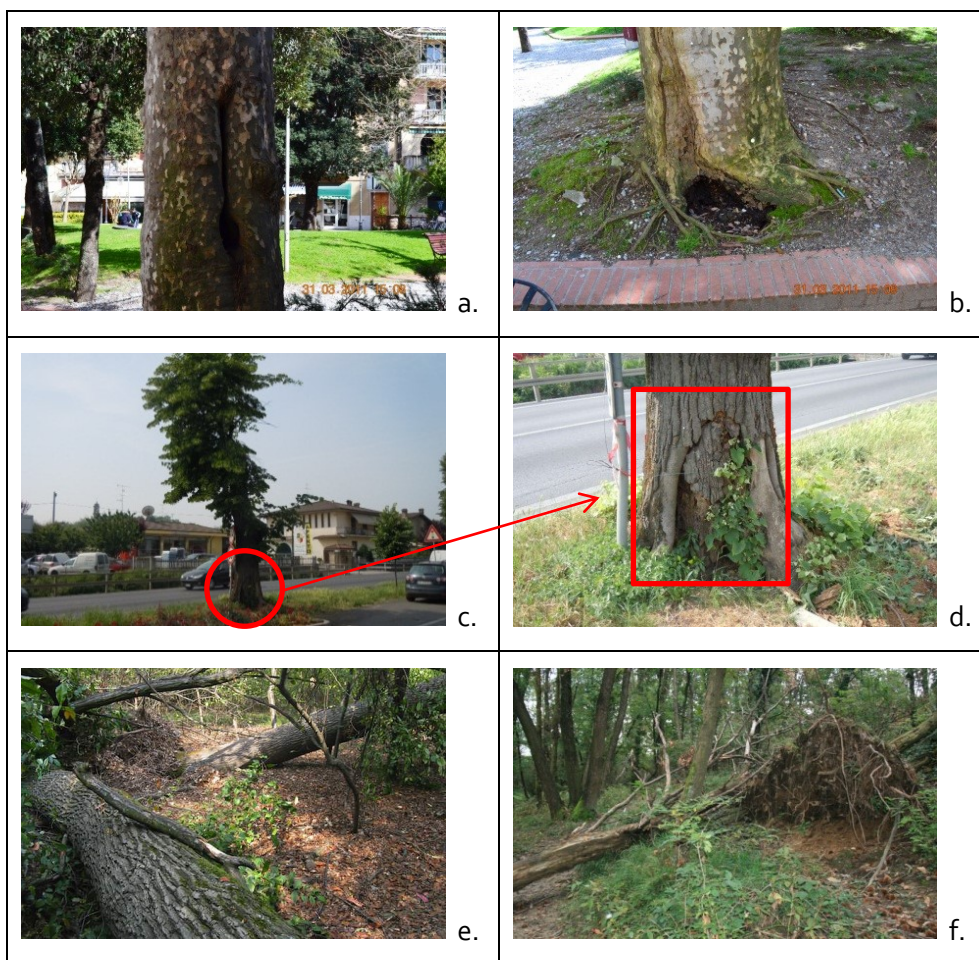


Fig. 4 – a-b) platano collocato all'interno di un giardino pubblico, a ridosso di una via ad elevata frequentazione sia veicolare che pedonale, con vistosa cavità sul fusto e carie conclamata al colletto; in caso di schianto sarebbe difficile imputare il fatto alla casualità o all'evento meteorico e la P. A. verrebbe condannata al risarcimento per omesso o negligente esercizio del potere di vigilanza e di custodia; c-d) tiglio collocato su strada provinciale ad intenso traffico veicolare con evidente cavità alla base; e-f) alberi schiantati all'interno di un bosco. La P. A., in questo caso, non risponde di eventuali danni causati a persone e/o cose dalla caduta degli alberi per impossibilità di controllo.